



COMUNE DI MALO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 27/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (PEF CON METODO MTR) PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisette** del mese di **Luglio** in Malo previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza della sig.a Silvia Berlato, in qualità di Consigliere Anziano. Partecipa il Vice Segretario Generale, dott. Oscar Raumer.

Intervengono i signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>A/P</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>A/P</u>
MARSETTI MORENO	P	MARCANTE FRANCESCO	A
BERLATO SILVIA	P	COSARO DANIEL	P
POGIETTA LUCIANO	P	DALLA VALLE FABIOLA	A
SPILLARE FEDERICO	P	DE ZEN LUCIANO	A
GOLO MATTEO	P	MASETTO ELISA	P
PIAZZA NELVIO	P	CORIELE DOMENICO	P
POGGETTA GENNJ	P	SETTE ROBERTO	P
SBALCHIERO ELIA	P	DALLA RIVA CLAUDIO	P
DANIELI STEFANO	P		

Presenti: 14 Assenti: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (PEF CON METODO MTR) PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021

ASS. BERLATO: Passo la parola al Vice Sindaco.

VICE SINDACO: Anche questo argomento è passato in Commissione, abbiamo analizzato con i membri di Commissioni la creazione in sostanza del PEF.

Il PEF è un documento molto articolato, è composto dai costi lato gestore, in questo caso "Ava", e dai costi lato Comune. La somma di due costi determina la cifra totale che il Comune di Malo va a spendere per la gestione del rifiuto.

Per dare alcune cifre, alcune macro cifre, parliamo che la somma totale, la cifra spesa nel PEF del 2021 è di 1.175.000 euro che è in ribasso rispetto il PEF del 2020. Ricordiamoci perché, perché nel 2020 noi abbiamo approvato il PEF a fine dicembre, la normativa prevede che entro giugno di ogni anno deve essere approvato il PEF dell'anno in corso. In questo caso è stata fatta la proroga a fine luglio, quindi ecco perché siamo qui anche in approvazione del PEF, che, di conseguenza, determinerà la tassa rifiuti, la TARI, che - ricordiamo - deve andare in copertura totale al 100%, non deve essere né inferiore, né superiore.

Come può succedere in questo caso, visto anche i soldi ricevuti dallo Stato l'anno scorso per via del COVID che ha portato a contribuire, a scalare, ad avere degli sconti per alcune utenze ci troviamo che adesso quei soldi lì in un certo senso noi li dobbiamo restituire alla collettività. Questo perché? Perché il PEF parte sempre dal principio che deve essere coperto al 100% dalla TARI, non ci deve essere né un euro in più né un euro in meno. Questo comporta che grazie ai conguagli che sono stati fatti tra il 2018, il 2019 e il 2020, perché – ricordo – nel 2020 noi abbiamo applicato la tariffa del 2019 perché siamo andati in approvazione del PEF nel 2020 se non a fine anno, abbiamo incassato di più in sostanza di quello che è stato speso effettivamente ed adesso questa parte qua deve essere restituita.

Poi, in sostanza - va bene che fa parte anche dell'argomento successivo - dall'approvazione del PEF ne scaturiscono le tariffe che eventualmente tralascio adesso ed andiamo a discutere dopo.

ASS. BERLATO: Grazie Vice Sindaco. Ci sono interventi?

Passo la parole al Cons. Coriele.

CONS. CORIELE: Solo una breve osservazione.

Nel piano economico di "Ava" sono citati degli allegati, "sub 4" e "sub 5", che mi avevano anche incuriosito, perché sono quelli relativi agli impianti di destinazione dei rifiuti gestiti da "Ava" con la raccolta differenziata, però lì gli allegati non ci sono, non li ho trovati neanche nel sito di "Ava" devo dire il vero.

Sarebbero interessanti perché c'è chi mi chiede: ma dove vanno a finire il vetro, la carta, la plastica e tutto il resto che io metto nel contenitore, no? Ho letto che il materiale arriva a Schio, comunque viene controllato e smistato, poi viene portato nei centri di riciclaggio. In che percentuali, però, questo materiale va al riciclo, se tutto, se in parte, questo non è chiaro. In particolare, sul "multi materiale", quello dove c'è plastica, lattine e così via, no? Alcuni dati sarebbe importante che venissero anche divulgati così alcuni cittadini potrebbero essere incentivati ad attuare una sempre più diffusa raccolta differenziata ed altri potrebbero essere gratificati proprio dall'impegno che già pongono in questo.

Quindi magari qualche dato in più anche attraverso le comunicazioni del Comune con i social potrebbe anche giovare secondo me. Grazie.

ASS. BERLATO: Grazie Cons. Coriele.

Ci sono altri interventi? Vice Sindaco, le passo la parola.

VICE SINDACO: Allora, i dati li può trovare - che sono abbastanza interessanti - nella cartella - poi non so se è quello che chiede – "Relazione di Malo 2021" in sostanza, è quella firmata, lì trova alcuni dati che possono essere interessanti, forse non trova tutto quello che mi sta chiedendo

adesso, caso mai glielo dico adesso. Comunque sono dati che possono essere richiesti all'Ufficio Ambiente e vengono dati sicuramente senza problemi.

Per dare un dato: io sono d'accordo con lei – ed è da anni anche che lo dico - che dobbiamo smettere di parlare di raccolta differenziata, cioè la percentuale di raccolta differenziata è soltanto un numero messo là e che di realtà di cosa c'è di recuperato non dice nulla. Tant'è che si sta cominciando un po' alla volta a parlare di “percentuale di effettivo recupero del rifiuto” che è una cosa completamente diversa. Malo attualmente arriva al 78% circa di raccolta differenziata che comunque è uno dei Comuni che ha una raccolta più alta.

Poi le posso dare il dato che per quanto riguarda la quota di energia elettrica prodotta di “Ava” Malo assorbe 86.000 euro. Cosa vuol dire? Che di tutta l'energia prodotta dall'incenerimento dei rifiuti Malo percepisce 86.000 euro in valore assoluto. E per quanto riguarda il ... che è famoso “multi materiale”, in sostanza, percepisce 135.000 euro; di questi, però, a causa del rifiuto inquinato nel senso non del tutto conforme ai requisiti di ritiro ne percepiamo il 75% perché una parte viene gestita come costo di ripulizia del prodotto in sostanza.

Però effettivamente dobbiamo cominciare a parlare di recupero e non più di raccolta differenziata. Ovviamente la Comunità Europea e tutti quanti si incentrano sempre sulla percentuale differenziata, che è l'obiettivo, che era il 75% e che noi abbiamo comunque superato della raccolta differenziata, ma penso che i tempi siano maturi per cominciare a parlare di effettivo recupero del rifiuto.

Poi altri dati si possono ben volentieri vedere e gestire dall'Ufficio Ambiente.

ASS. BERLATO: Grazie Vice Sindaco.

Se ci sono altri interventi? Cons. Dalla Riva.

CONS. DALLA RIVA: Grazie Presidente.

Volevo solo capire che... Mi fa piacere sentire i dati della differenziata che siamo al 68-70%. Volevo capire a che punto è il “Bacino Vicenza”, presieduto da Maria Cristina Greselin e direttore provvisorio generale, il buon Baldisseri – no? - che dovrebbe entro l'anno indicare il sistema migliore di conferimento e smaltimento dei rifiuti. Prendiamoci largo, passerà qualche anno, però alla fine si arriverà ad un unico sistema di raccolta.

Quindi vedo che fra i programmi del DUP, visto che siamo in argomento, c'è l'implementazione delle isole ecologiche. Non vorrei mai che da qui ad un anno o due anni il Bacino Vicenza dicesse: bene, il sistema di raccolta migliore è il porta a porta, è il misto, è tutto in strada... Non lo so. Quindi siccome i tempi non sono poi così lunghi perché si tratta di un anno, volevo capire a che punto stanno queste cose perché dopo alla fine non vorrei che anche, giustamente, se poi producono più 20.000 le telecamere su ogni isola ecologica ben venga, vabbè, ci sta, però non vorrei che magari fra un anno spariscono i cassonetti dalle strade perché si fa la raccolta porta a porta dettata dal Bacino Vicenza. Ecco, volevo capire com'è la situazione. Grazie.

ASS. BERLATO: Grazie Cons. Dalla Riva.

Altri interventi? Vice Sindaco, prego.

VICE SINDACO: Allora, il Consiglio di Bacino sarà - e non è ancora pronto - ad essere l'ente territoriale competente per quanto riguarda la gestione delle tariffe, tant'è che sarà proprio il Consiglio di Bacino che dovrà determinare le tariffe, come succede. Attualmente non è pronto, non è pronto per ormai da parecchi anni. Mi ricordo che il Consiglio di Bacino..., ho iniziato nel secondo mandato Antoniazzi alle riunioni, a definire regolamenti, statuti, ecc., quindi stiamo parlando di circa dieci, dodici anni fa più o meno, se non di più anche.

Sembra di essere arrivati al dunque e che nel giro di breve, almeno per quanto riguarda l'aspetto delle tariffazioni, si cominci a fare qualche passo in avanti. Per quanto il sistema di raccolta, “Ava” già aveva stabilito due sistemi di raccolta che dovevano essere in qualche modo uniformati nei 32 Comuni soci di “Ava”, se non altro nell'Alto Vicentino, questo per ottimizzare i costi, ed è uno degli obiettivi che è da perseguire assolutamente anche per avere una riduzione di costi.

Non penso che si passi al porta a porta totale a Malo, penso che Malo il sistema di raccolta che ha sia uno di quelli che erano stati gestiti e pensati ancora a suo tempo, anzi, potrà essere migliorato sotto alcune forme, ma a decidere le tipologie di raccolta sarà *in primis* “Ava” e poi, successivamente, quando il Bacino sarà pronto, ma la vedo..., già è difficile fare le tariffazioni sul

sistema di raccolta avendo tutti i Comuni che ci sono la vedo un po' più dura, ma comunque "Ava" sicuramente si dovrà impegnare per portare i due sistemi previsti di raccolta uniformati per tutti i Comuni.

ASS. BERLATO: Grazie Vice Sindaco.
Altri interventi? Allora passiamo alla votazione.
Per dichiarazione di voto, Cons. Dalla Riva.

CONS. DALLA RIVA: "Sì Malo" si astiene.

ASS. BERLATO: Cons. Danieli.

CONS. DANIELI: Lista "Marsetti" favorevole.

ASS. BERLATO: Cons. Masetto.

CONS. MASETTO: Lista "Uniti per Malo" si astiene.

ASS. BERLATO: Cons. Sette.

CONS. SETTE: Grazie Presidente.

Non so se dire nella speranza che sia l'ultimo piano che approviamo noi perché non so andando col Bacino se i cittadini di Malo, come dicevo già nel punto precedente quasi profeticamente, ne avranno un miglioramento o un peggioramento dal punto di vista tariffario.

Detto ciò, valutata come approvazione sostanzialmente tecnica di un costo industriale tanto in entrata tanto in uscita fatta da un tecnico che conosciamo da molti anni e di assoluta stima, il voto della Lista "Sette" è favorevole.

ASS. BERLATO: Passiamo alla votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata a maggioranza.
Pongo ai voti anche l'immediata eseguibilità.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Dichiaro approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

In particolare:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/1999;

- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)".

Rilevato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti";
- l'"Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n. 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
 - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
 - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

Nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della Legge 147/2013 al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

Visti anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021",
- l'art. 9 bis, comma 1 del D.L. 30 giugno 2021, n. 99, che ha prorogato il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2021 al 31.07.2021;

Considerato che :

- la nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario. Il metodo, infatti, impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto di valori previsionali, i costi operativi e di capitale sostenuti dai gestori affidatari e desunti dai rispettivi bilanci, ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi;
- la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell'articolo 6 della deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA;
- il soggetto gestore (soggetto che eroga il servizio) predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) annuale "grezzo", redatto secondo quanto previsto dal MTR (Allegato A alla deliberazione n. 443/2019), e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione del PEF (che consiste nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni

contenute), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti, entro 30 giorni dall'assunzione delle determinazioni;

- l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
- fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di validazione;
- nelle more dell'approvazione del PEF da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Malo non è operante per l'anno 2021 l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Considerato che:

- il soggetto gestore del servizio (società partecipata Alto Vicentino Ambiente srl) con nota datata 15/06/2021 ha trasmesso una prima versione del PEF non ancora approvata dall'Assemblea dei Soci;
- il soggetto gestore del servizio (società partecipata Alto Vicentino Ambiente srl) ha trasmesso una nuova versione variata del PEF in data 21/06/2021, rendendo inattuabile l'approvazione da parte del Consiglio comunale nei tempi previsti dalla legge (inizialmente 30/06/2021);

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio (società partecipata Alto Vicentino Ambiente srl) trasmesso in data 21/06/2021, tramite Pec prot. com.le n. 15181, e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 1.175.375,55 (All. A);

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la relazione del gestore del servizio che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (All. B);
- b) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (All. C);
- c) relazione di accompagnamento del Comune di Malo a firma del Responsabile LL.PP. e Manutenzioni e del Responsabile Servizio Tributi (All. D);
- d) dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Malo (All. E);

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;

Considerato che il piano finanziario sarà trasmesso ad ARERA nel termine di 30 giorni dall'assunzione, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e

delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Tutto ciò premesso;

Visto il parere favorevole della 1^a Commissione Consiliare in data 22/07/2021;

Visto il D.lgs 18.8.2000 n. 267;

Visto lo statuto del Comune e il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti i pareri obbligatori riportati in calce alla presente;

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato finale proclamato dal Presidente:

Componenti il Consiglio presenti	n.14
Voti favorevoli	n.11
Voti contrari	n.==
Astenuti	n.03 (E.Masetto, D.Coriele, C.Dalla Riva)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto che, per le motivazioni espresse in premessa, il Comune di Malo assume il ruolo di "ente territorialmente competente" ai fini di quanto disposto dalla deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA per la validazione del PEF anno 2021;
3. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario in qualità di Ente Territorialmente Competente, composto dagli **allegati A** (PEF) e **B** (relazione descrittiva del gestore) e di prendere atto dei documenti riportati nell'allegato **C** (dichiarazione di veridicità del gestore), nell'allegato **D** (relazione di accompagnamento del Comune di Malo) e nell'allegato **E** (dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Malo) alla presente deliberazione, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione nel termine di 30 giorni dall'assunzione, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019.

Il **Presidente** pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Componenti il Consiglio presenti	n.14
Voti favorevoli	n.11
Voti contrari	n.==
Astenuti	n.03 (E.Masetto, D.Coriele, C.Dalla Riva)

Il **Presidente** dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Silvia Berlato

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Oscar Raumer

(Documento firmato digitalmente)

(Documento firmato digitalmente)
